

N. 00834/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2013, proposto da:

Paola Manzini e Carlo Manzini, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Giantin, Dante Spiazzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia, San Marco, 5134;

contro

Comune Di Fumane, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Cona e Alvise Cecchinato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, S. Marco, 1642;

nei confronti di

Francesco Manzini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Fumane 27.3.2013 n. 14 di acquisizione al patrimonio del Comune di opere abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Fumane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il presente ricorso ha ad oggetto la deliberazione del Consiglio Comunale di Fumane, con la quale, rinviando al dirigente del competente ufficio comunale per le successive determinazioni, si è deciso di procedere all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dei fabbricati abusivi già oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 39 del 7 giugno 2012 e rimasta ineseguita, nonché dell'area di sedime degli stessi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.

I ricorrenti, agendo in qualità di proprietari dell'area oggetto della deliberata acquisizione, oppongono l'inapplicabilità nei loro confronti della sanzione dell'acquisizione gratuita in considerazione della loro assenza di responsabilità rispetto all'abuso edilizio contestato.

Il ricorso è infondato.

Infatti, sulla base del secondo comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato

rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall'essere o meno estraneo alla realizzazione dell' abuso, ciò che rileva è infatti che egli abbia la disponibilità dell'opera abusiva.

In secondo luogo, con riferimento specifico all'applicabilità della sanzione dell'acquisizione gratuita, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, esclusivamente nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787).

Nella fattispecie, non risulta che Manzini Paola e Manzini Carlo, venuti a conoscenza dell'abuso quanto meno dal 12 aprile 2013 (data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento per abuso edilizio), si siano attivati per ottemperare all'ordine di demolizione, né la difesa del ricorrente ha addotto elementi o circostanze idonee a comprovare l'esistenza di ostacoli o impedimenti oggettivi all'attuazione della demolizione da parte degli stessi. Essi sono dunque divenuti "responsabili" dell'abuso, ai fini dell'applicazione dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, comma 3, nel momento in cui, essendone venuti a conoscenza, colpevolmente, non si sono attivati per reprimerlo. Del resto, la sanzione dell'acquisizione gratuita costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ed è diretta a costringere, chi si trova in un rapporto

qualificato con il bene, ed abbia la possibilità di intervenire su di esso per eliminare l'abuso, ad attivarsi in tal senso nel termine stabilito nell'ingiunzione.

Non pare peraltro che il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1991 sia idoneo a confermare la validità della tesi in proposito sostenuta dalla difesa della parte ricorrente. Tale pronuncia, innanzitutto, è scaturita da una vicenda fattuale diversa da quella attuale, nella quale il proprietario dell'immobile non aveva avuto la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nell'esclusiva disponibilità del conduttore autore dell'abuso. In tali casi, ha stabilito la Corte Costituzionale, *“l'acquisizione gratuita non può operare nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”*.

Ebbene, nel caso in esame, gli odierni ricorrenti, comproprietari del terreno sul quale insistono le opere abusive, sono venuti tempestivamente a conoscenza dell'abuso in precedenza realizzato (avendo peraltro proposto ricorso avverso l'ordinanza di demolizione); né risulta che la materiale disponibilità del terreno sia stata loro preclusa da circostanze particolari. Pertanto essi avevano sia la legittimazione formale, sia la materiale possibilità d'intervenire sull'immobile, assumendo, nel termine indicato nell'ordinanza di demolizione, qualunque iniziativa diretta a far eliminare le opere edilizie abusive.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare al Comune di Fumane le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)